



PIANO FAMIGLIE PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

A seguito dell'accordo sottoscritto in data 18 dicembre 2009 dall'ABI e le Associazioni dei Consumatori, i clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 Euro annui, qualora avessero subito o subissero nel 2009/2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell'occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione) potranno chiedere per 12 mesi la sospensione delle rate dei mutui finalizzati all'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale. Banca del Fucino ha aderito al "**Piano Famiglie**" e offre alla propria Clientela, in possesso dei requisiti previsti, la possibilità di usufruire di questo intervento di sostegno. Il Documento Tecnico che dettaglia i contenuti del Piano Famiglie è a disposizione nel sito Internet dell'ABI (www.abi.it).

Requisiti Oggettivi

Sono oggetto di sospensione i mutui anche in periodo di preammortamento che, a prescindere dalla tipologia di tasso, siano:

- a) erogati a persone fisiche
- b) destinati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale
- c) garantiti da ipoteca su immobili residenziali
- d) di importo originario non superiore a 150.000 Euro
- e) di durata originaria non inferiore a 5 anni
- f) anche con ritardo nei pagamenti delle rate purché tale ritardo:
 - non sia superiore a 180 giorni consecutivi alla data di presentazione della richiesta di sospensione;
 - si sia verificato in data successiva all'evento che dà diritto alla sospensione.

Sono inclusi i mutui:

- rinegoziati, anche nell'ambito dell'Accordo tra ABI e il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2008 ai sensi del D.l. n. 93/2008;
- erogati per portabilità tramite surroga ai sensi del D.l. n. 7/2007
- accollati anche a seguito di frazionamento

Sono esclusi i mutui:

- per i quali è intervenuta la decadenza del beneficio del termine;
- per i quali è intervenuta la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto;
- per i quali è stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
- che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);
- a tasso variabile, rata fissa, durata variabile (Mutuo Certo).



Requisiti Soggettivi

La sospensione opera nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 Euro annui (per singolo mutuatario) che abbiano subito o subiscano nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 eventi particolarmente negativi, quali:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, **ad eccezione** delle ipotesi di:
 - risoluzione consensuale
 - risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità
 - licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
 - dimissioni del lavoratore non per giusta causa
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art.409,n.3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di:
 - risoluzione consensuale
 - recesso datoriale per giusta causa
 - recesso del lavoratore non per giusta causa
- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza
- sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).

Caratteristiche dell'intervento ed effetti della sospensione

- La sospensione del pagamento delle rate del mutuo ai sensi del Piano Famiglie avrà una durata pari a 12 mesi e potrà essere richiesta una sola volta
- Nel periodo di sospensione non verrà addebitato alcun importo e maturano gli interessi calcolati al tasso contrattuale. Tali interessi saranno addebitati a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata pari alla vita residua del mutuo.
- La sospensione comporta l'allungamento del piano di rimborso per una durata pari a 12 mesi.

Qualora il mutuo presenti rate arretrate al momento della sottoscrizione della richiesta la sospensione si applica anche a tali rate fermo restando il limite massimo di 12 mesi di sospensione. In caso di rate arretrate ricomprese nella sospensione, gli interessi di mora già maturati non saranno dovuti.

La sospensione non comporta :

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria
- la modifica dei tassi/spread applicati alla posizione di mutuo
- la richiesta di garanzie aggiuntive

S.p.A. Fondata nel 1923



**Banca
del Fucino**



Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo e non saranno applicate le variazioni di tassi di interesse (per i mutui a tasso variabile).

MODALITA' DI RICHIESTA

Importante: il modulo di richiesta deve essere firmato da tutti gli intestatari del mutuo.

Documentazione da presentare a corredo della domanda

- **Cessazione del rapporto di lavoro subordinato e Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art.409 n.3 Codice Procedura Civile:**
 - lettera di licenziamento
 - contratto di lavoro dal quale si evince l'intervenuta scadenza del termine
 - copia della dichiarazione attestante l'attuale stato di disoccupazione, resa dall'interessato al Centro per l'Impiego ai sensi dell'art.2 del D.lgs 21 aprile 2000, n°181.

- **Morte:** certificato di morte

- **Insorgenza condizioni di non autosufficienza:** certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3, legge 5 febbraio 1992 n.104) ovvero invalido civile (dall'80% al 100%).

- **Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro, ad esempio:**
 - certificazione del datore di lavoro;
 - richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito;
 - provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito;
 - documentazione reddituale comprovante l'ultimo reddito imponibile di tutte le persone fisiche intestatarie del mutuo (cud, buste paga, dichiarazione dei redditi, ecc.).

S.p.A. Fondata nel 1923

Sede Legale in Via Tomacelli 139, 00186 Roma – Tel. 06.689.761 – Fax 06.68.300.129 – Cap. Soc. Euro 60.000.000,00 - Riserve Euro 24.082.569,81 - Canc. Trib. Roma n. 521/23
CCIAA 1775 - C.F. 00694710583 - P. IVA 00923361000 - Cod. ABI 3124 - SWIFTCODE BAFUITRR - WEB: www.bancafucino.it - e-mail: direzione.generale@bancafucino.net.
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI - ADERENTE AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO